



COMUNE di GRIGNASCO
Provincia di Novara

N. 42 Reg. Delib.
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTATO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2019.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore DICIANNOVE e minuti ZERO e seguenti, presso la Biblioteca Comunale, sita in Piazza V. Cacciami n. 10, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BEATRICE Roberto - Sindaco	Si
2. BALZARINI Alessandro - Assessore	Si
3. PIZZI Maurizio - Assessore	Si
4. GARAMPAZZI Pier Tomaso - Assessore	Si
5. BUI Katia - Vice Sindaco	Si
6. GODIO Giuseppe - Consigliere	Si
7. DESILANI Fabio - Consigliere	Si
8. VINZIO Paolo - Consigliere	Si
9. MORA Gian Luca - Consigliere	Si
10. PETTINATO Luca - Consigliere	No Giust.
11. DONA' Davide - Consigliere	No Giust.
12. BELLAN Massimo - Consigliere	No
13. GIACOPELLI Gaetano - Consigliere	No
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 4

Assume la presidenza il sig. BEATRICE Roberto nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale sig. REGIS MILANO dott. Michele.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTATO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- **RILEVATO** che il nuovo tributo sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;
- **PRESO ATTO** che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;
- **VERIFICATO** che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- **ATTESO** che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- **PRESO ATTO** che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
 - uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- **VERIFICATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:
 - Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- **CONSIDERATO** che per la componente riferita ai servizi, per la quale viene applicato il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), il comma 14, lettera b), articolo 1 della Legge n. 208/2015, stabilisce l'esclusione, dall'imposizione del Tributo, sull'abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **CONSIDERATO** che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'Imposta Municipale Propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
- **EVIDENZIATO** che l'applicazione dell'IMU é regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.L.vo 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 504;
- **RILEVATO** che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, del D.L.vo 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta all'articolo 10, comma 6, all'articolo 11, commi 3, 4 e 5, e agli articoli 12, 14 e 15 del D.L.vo 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;
- **PRESO ATTO** delle modifiche apportate in materia di sanzioni dal D.L.vo n. 158/2015 e in materia di contenzioso, con l'introduzione dell'istituto del reclamo e della mediazione, ai sensi dell'articolo 9, lett. l, del D.L.vo n. 156/2015;
- **VERIFICATO** che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;
- **PRESO ATTO** altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);
- **VISTO** il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta é pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;
- **CONSIDERATO** che il successivo comma 7 dispone: *"L'aliquota é ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;
- **RILEVATO** che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;
- **PRESO ATTO** che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

- **RIMARCATO** che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;
- **VISTA** l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, che *“l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;
- **EVIDENZIATO** che l’assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato é accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l’assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;
- **VISTO** l’art. 9 bis del D.L. 28.03.2014 n. 47 che stabilisce: *“A partire dall’anno 2015 é considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”*;
- **VISTE** le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 10, lettera b), della Legge n. 208/2015 all’articolo 13, comma 3, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito, ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, che prevedono la riduzione del 50 per cento della base imponibile ai fini IMU e TASI;
- **VERIFICATO** che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;
- **RICHIAMATO** il regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2016;
- **RILEVATO** che al comma 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo:

“i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati";

- **PRESO ATTO** che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;
- **VERIFICATO** che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato dalla maggiore aliquota;
- **ATTESO** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico";*
- **RILEVATO** altresì che la medesima disposizione statuisce: *"Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata";*
- **CONSIDERATO** che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";*
- **VERIFICATO** che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";*
- **EVIDENZIATO** che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che *"per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali*

da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato Decreto-Legge n. 201, del 2011.";

- **VISTO** l'art. 1, comma 679 della cosiddetta Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014, pubblicata nella G.U. n. 300 del 29.12.2014, che modifica il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in maniera da estendere al 2015 le limitazioni disciplinate in tale comma;

VISTO:

- il comma 28 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), che così recita: *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.";*
- il comma 14, lettera c), dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), che modifica il comma 678, articolo 1 della Legge n. 147/2013 e che così recita: *"c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»";*
- il comma 54, articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), che così dispone: *"Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento»";*
- l'art. 1, comma 13 della Legge n. 208/2015 che così dispone: *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*
 - a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - c) *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.";*

- il comma 25 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), che prevede l'abrogazione dell'articolo 11 del D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23, "*imu secondaria*";
- **CONSIDERATO** che il Comune di Grignasco é compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, con l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, in base alla vigente normativa;
- **PRESO ATTO** dell'art. 1, comma 14, lettera b) della Legge n. 208/2015, che stabilisce che il presupposto impositivo della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) é il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **CONSIDERATO** che il Comune di Grignasco, per gli anni 2014 e 2015, con apposite deliberazioni consiliari, ha approvato e determinato l'aliquota TASI da applicare alle abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate, escluse dal pagamento dell'IMU e l'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale (con funzioni produttive connesse alle attività agricole), azzerando l'aliquota TASI per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle su indicate;
- **OSSERVATO**, per l'anno 2019, l'attuale e vigente normativa ai fini dell'imposizione della TASI, che prevede l'esenzione dal pagamento del Tributo sulle abitazioni principali e su quelle assimilate alle medesime, e relative pertinenze;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Ministro dell'Interno in corso di pubblicazione é stato differito al 28.02.2019 il termine per l'approvazione del Bilancio 2019/2021;
- il disegno di legge di Bilancio 2019 risulta ad oggi all'esame delle Camere e che, quindi, il Bilancio 2019/2021 é stato elaborato a normativa vigente;
- con l'approvazione della Legge di Bilancio 2019 sarà valutata l'obbligatorietà e/o l'opportunità di modificare le relative aliquote;
- **RITENUTO** quindi di confermare le aliquote IMU e TASI nelle stesse seguenti misure applicate per l'anno 2018:

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,50%	ABITAZIONE PRINCIPALE – FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1- A/8 –A/9 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA DI UN'UNITÁ PER CATEGORIA CATASTALE C/2-C/6-C/7 – DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00
0,95%	IMMOBILI NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE E AREE EDIFICABILI

TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

ALIQUTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
1,0 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (con funzioni produttive connesse alle attività agricole)

- **PRESO ATTO** che il presunto gettito della TASI, per l'anno 2019, ammonta a circa € 1.500,00, finanziando quindi, per una minima parte la spesa prevista per l'illuminazione pubblica pari a € 117.000,00;
- **RITENUTO** di confermare gli stessi valori al mq., approvati per l'anno 2018, per il versamento dell'Imposta Municipale Propria delle aree edificabili;
- **CONSIDERATO** che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;
- **DATO ATTO** che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
- **VISTO** il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020;
- **VISTO** il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.L.vo 267/2000;

CON votazione unanime e favorevole...

D E L I B E R A

- 1) Di confermare per l'anno 2019 la medesima aliquota IMU in vigore nell'anno 2018, da applicare alle abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2) Di approvare e confermare per l'anno 2019 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, come dal seguente prospetto:

ALIQUTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
RIDOTTA	0,50%	ABITAZIONE PRINCIPALE – FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1- A/8 –A/9 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA DI UN'UNITÁ PER CATEGORIA CATASTALE C/2-C/6-C/7 – DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00
ORDINARIA	0,95%	IMMOBILI NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE E AREE EDIFICABILI

- 3) Di approvare e confermare per l'anno 2019 le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili, come dal seguente prospetto:

ALIQUTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
1,0 PER MILLE	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (con funzioni produttive connesse alle attività agricole)

- 4) Di prendere atto che il presunto gettito della TASI, per l'anno 2019, ammonta a circa € 1.500,00, finanziando quindi, per una minima parte la spesa prevista per l'illuminazione pubblica pari a € 117.000,00;
- 5) Di confermare per l'anno 2019, gli stessi valori al mq., previsti per l'anno 2018, per il versamento dell'I.M.U. delle aree edificabili;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;
- 7) Di dichiarare con votazione separata unanime e favorevole ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per poter svolgere con celerità le attività amministrative relative.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to BEATRICE Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Li 27.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to FRANZINI Annalisa)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012

Li 27 DIC 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to FRANZINI Annalisa)

Per copia conforme all'originale:

Li _____

27 DIC 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(REGIS MILANO dott. Michele)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal:

Li 11 GEN 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

ESECUTIVITÀ

◇ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva li _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

✍ Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Li 27 DIC 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)